

Messaggio

numero

6217

data

12 maggio 2009

Dipartimento

ISTITUZIONI

Concerne

Introduzione di un rimedio giuridico contro le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio ci preghiamo sottoporre alla Vostra attenzione il progetto di modificazione della legge del 16 settembre 2002 sull'avvocatura e della legge del 23 febbraio 1983 sul notariato per l'introduzione di rimedi giuridici contro le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato in materia di esami e contro gli altri atti da essa decisi.

La proposta riveste carattere urgente a seguito di una recente sentenza del Tribunale federale.

Gli esami per l'esercizio dell'avvocatura sono condotti da una commissione esaminatrice, nominata dal Tribunale di appello e composta di dodici magistrati dell'ordine giudiziario e di dodici avvocati. Tutti i giudici del Tribunale di appello che non sono membri titolari, fungono da supplenti.

La Commissione esaminatrice siede nella composizione di tre magistrati e due avvocati per l'esame di ogni singolo candidato. Essa decide l'esito dell'esame che è in seguito comunicato al candidato da parte della Camera per l'avvocatura e per il notariato. Quest'ultima autorità decide pertanto in modo formale l'esito dell'esame quale prima istanza. Il diritto cantonale non istituisce un'autorità di ricorso contro tale decisione.

Gli esami per l'esercizio del notariato sono condotti da una commissione esaminatrice composta di quattro giudici d'appello e di tre notai, designata dal Tribunale di appello. Essa decide l'esito dell'esame che è in seguito comunicato al candidato da parte della Camera per l'avvocatura e per il notariato. Questa autorità decide quindi anche in tale ambito in modo formale l'esito dell'esame quale prima istanza. Nemmeno in materia di esami notarili, il diritto cantonale prevede un'autorità di ricorso.

Il Consiglio di Stato era cosciente di tale situazione e ha pertanto elaborato delle norme in occasione della revisione della legge sull'avvocatura allo studio da qualche mese e nell'ambito della revisione totale della legge sul notariato in preparazione. Purtroppo, gli adeguamenti legislativi non possono essere attuati in tempi brevi.

L'avamprogetto di revisione della legge sull'avvocatura è stato di recente sottoposto all'esame del Tribunale di appello e dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino. Anche il progetto preliminare di revisione della legge sul notariato è stato da poco inviato alle autorità interessate per formulare delle osservazioni. Entrambi i progetti propongono di porre rimedio all'assenza di un rimedio giuridico contro le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato in materia di esami.

L'introduzione di un rimedio giuridico contro tali decisioni riveste ora un carattere urgente in seguito alla sentenza n. 2D_71/2008 del 9 marzo 2009 del Tribunale federale che ha ricordato che *“il Cantone Ticino è tenuto a mettere a disposizione del ricorrente un'istanza giudiziaria ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU”*. Il Tribunale federale ha precisato che occorre dare seguito all'invito *“entro termini ragionevoli”*.

Poiché la Camera per l'avvocatura e per il notariato adotta anche altre decisioni in prima istanza, occorre istituire un'autorità di ricorso anche contro tali atti. Infatti, essa, in tali campi, ha un ruolo che si avvicina più a quello di controparte in una procedura che non a quello di *“autorità di giudizio super partes”* (sentenza n. 2D_71/2008, consid. 6.3). Si tratta, per esempio, delle decisioni sull'iscrizione o sulla radiazione di un avvocato o di un praticante, dell'ammissione agli esami di capacità o della sospensione a titolo cautelare.

L'istanza giudiziaria ordinaria di ricorso in materia amministrativa è il Tribunale cantonale amministrativo. A nostro avviso, in materia di esami, questo Tribunale non può entrare in considerazione quale autorità di ricorso in materia di esami per l'esercizio dell'avvocatura perché due suoi membri fanno parte della commissione esaminatrice per l'avvocatura e gli altri rivestono la funzione di supplente di tale commissione ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 del regolamento del 28 ottobre 2002 sull'avvocatura. Per gli esami di notariato questo problema non si pone. Vista la natura delle controversie, è tuttavia poco opportuno attribuire a due autorità distinte la facoltà di trattare i ricorsi in materia di esami di avvocatura e di notariato.

Quale autorità di ricorso per dirimere le controversie sugli esami può entrare in considerazione la Commissione di ricorso sulla magistratura, istituita sulla base dell'articolo 85a della legge del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria. Essa è infatti un'autorità giudiziaria indipendente e imparziale ai sensi della CEDU.

In un'altra sentenza recente, riguardante il Canton Berna, il Tribunale federale ha stabilito che un'autorità giudiziaria che in parte interviene quale autorità di ricorso e in parte decide in via definitiva non può essere considerata un tribunale superiore ai sensi dell'articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (sentenza n. 2C_10/2009 del 5 febbraio 2009, destinata ad essere pubblicata nella raccolta delle decisioni del Tribunale federale). Occorre pertanto introdurre un rimedio giuridico alla Commissione di ricorso sulla magistratura anche contro le decisioni adottate dalla Camera per l'avvocatura e per il notariato nella sua veste di tribunale ai sensi dell'articolo 29a della Costituzione federale. In tale funzione, la Camera per l'avvocatura e per il notariato interviene, su ricorso, nei procedimenti disciplinari.

Negli intendimenti del Consiglio di Stato, la designazione della Commissione di ricorso sulla magistratura quale autorità di ricorso contro le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato è di natura provvisoria. La modificazione legislativa rimarrà in vigore fino alla nuova definizione dei rimedi giuridici mediante le revisioni in corso della legge sull'avvocatura e della legge sul notariato.

In conclusione, vi invitiamo ad approvare con sollecitudine il disegno di legge allegato al messaggio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Gendotti

Il Cancelliere, G. Gianella

Disegno di

LEGGE

- **sull'avvocatura del 16 settembre 2002; modifica**
- **sul notariato del 23 febbraio 1983; modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 12 maggio 2009 n. 6217 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sull'avvocatura del 16 settembre 2002 è modificata come segue:

Art. 31

IV. Commissione di ricorso sulla magistratura

Contro le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura entro il termine di quindici giorni.

II.

La legge sul notariato del 23 febbraio 1983 è modificata come segue:

TITOLO VIa - Rimedi giuridici (nuovo)

Art. 131a (nuovo)

Ricorso

Contro le decisioni della Camera per l'avvocatura e per il notariato è dato ricorso alla Commissione di ricorso sulla magistratura entro il termine di quindici giorni.

III.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, le presenti modificazioni di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi e entrano in vigore immediatamente.